

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

delibere consiglio comunale:

- n.16 del 23.03.2004 -
- n. 75 del 11.11.2004
- n. 34 del 5.07.2005
- n. 77 del 5.11.2007
- n. 7 del 30.1.2009
- n. 63 del 23.6.2010
- n.10 del 26.02.2019

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
NORME PRELIMINARI**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO**

1. Questo regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**ARTICOLO 2  
COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

2. Spettano al responsabile del servizio cimiteriale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune.

**ARTICOLO 3  
RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, comprese, in via esemplificativa, le imprese di onoranze funebri, per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

**ARTICOLO 4  
SERVIZI GRATUITI**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservanza dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo art. 29, comma 1;
- c) l'inumazione in campo comune e in campo di mineralizzazione;
- d) la cremazione, se relativa a persona indigente;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe se stabilite dal Comune.

## **ARTICOLO 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali o l'ufficio del custode è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 129, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e di chiusura (evidenziato in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

### **ARTICOLO 6 DICHIARAZIONE DI MORTE**

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

## **ARTICOLO 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal ministero della salute d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'azienda sanitaria locale.

2. Tale scheda ha finalità sanitario - statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni previste dal D. Lgs 17.03.1995, n. 230.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione a norma del suddetto D.Lgs 17.03.1995, n.230 e successive modifiche in quanto applicabili.

7. Presso l'azienda sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

## **ARTICOLO 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione della realtà della morte ai fini del seppellimento, nonché l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda sanitaria locale.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

## **ARTICOLO 9 REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

**ARTICOLO 10**  
**RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA**  
**UMANE**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il responsabile del servizio cimiteriale che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

**CAPO III**  
**OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

**ARTICOLO 11**  
**TERMINI DI OSSERVAZIONE**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r.285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 agosto 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio della ASL.

3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

**ARTICOLO 12**  
**MODALITA' DI OSSERVAZIONE**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere collocato nel feretro prima che sia stata effettuata la visita necroscopica .

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

**ARTICOLO 13**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'autorità giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL secondo quanto dispone il precedente art.7, comma 6.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **ARTICOLO 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito come all'articolo 31 che segue.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **ARTICOLO 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso d.p.r.

2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

## **ARTICOLO 16 RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 ed, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda sanitaria locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto d.p.r., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

## **ARTICOLO 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico disciplinato dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 e dal d.p.r. 16 giugno 1977, n. 409.

## **ARTICOLO 18 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

1. Presso il cimitero principale è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 d.p.r. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

**1bis. Il cimitero è anche dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Qualora alla suddetta celle frigorifera vengano avviate salme di persone decedute in altri comuni appartenenti alla medesima ATS, tali comuni sono tenuti al rimborso delle spese. <sup>1</sup>**

2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio dell' ASL.

4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285.

---

<sup>1</sup> Delibera nr. 10 del 26/02/2019

## **CAPO IV FERETRI**

### **ARTICOLO 19 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **ARTICOLO 20 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U di Pubblica Sicurezza.

### **ARTICOLO 21 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
  - a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);  
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285;
  - b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285;
  - c) per trasferimenti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 km:  
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285;
  - d) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:  
- si applicano la disposizione di cui alla lettera precedente, nonché gli articoli 27,28 e 29 del d.p.r. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - e) cremazione:



- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso.
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 55 possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **ARTICOLO 22 FORNITURA DI FERETRI GRATUITI**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione e per cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal coordinatore dei servizi sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

## **ARTICOLO 23 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

**TITOLO II  
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

**CAPO I  
TRASPORTI FUNEBRI**

**ARTICOLO 24  
MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino all'interno del cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

4. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.

4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

5. Il sindaco, con propria ordinanza, individua i quartieri e le parrocchie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre la salma dalla abitazione del defunto al tempio.

**ARTICOLO 25  
ORARIO DEI TRASPORTI - FISSAZIONE DELL'ORARIO DEI FUNERALI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del sindaco.

2. Con lo stesso provvedimento il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

3. In caso di pluralità di richieste il servizio cimiteriale fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle stesse tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini al personale incaricato dei servizi funebri, che ne cura la diligente esecuzione.

4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

## **ARTICOLO 26 NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio dell'ASL, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285 del 1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto all'interno del cimitero, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui all'articolo 33 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **ARTICOLO 27 RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste da questo regolamento.

2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **ARTICOLO 28 APPARTENENTI A CULTI ACATTOLICI**

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

## **ARTICOLO 29 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Il sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio dell'ASL il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

### **ARTICOLO 30 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **ARTICOLO 31 TRASPORTO DI NATI MORTI, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI**

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29, primo comma.

### **ARTICOLO 32 TRASPORTO DI CASSE E COFANI VUOTI**

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

### **ARTICOLO 33 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al responsabile del servizio cimiteriale del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente all'interno del cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del d.p.r. 285/90.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato del Comune ove avvenuto il decesso.

#### **ARTICOLO 34 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato a seguito di domanda degli interessati, fermo restando l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 285/90 e dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella nuova destinazione.

#### **ARTICOLO 35 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione<sup>2</sup> Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applica l'art. 27, nel secondo gli artt. 28 e 29 precisando che l'autorità competente, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 26.05.2000, deve intendersi sostituita dal Sindaco. Per i morti di malattie infettive, l'art. 25 del regolamento approvato con d.p.r. n. 285/90. Il passaporto mortuario, necessario per l'estradizione delle salme o di ceneri o di resti, è rilasciato dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato.

#### **ARTICOLO 36 TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1 Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato su domanda degli interessati.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante

---

<sup>2</sup> Gli Stati aderenti alla convenzione di Berlino sono: Algeria, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Cile, Congo, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia e Svizzera.

nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 64.

### **TITOLO III CIMITERI**

#### **CAPO I CIMITERI**

#### **ARTICOLO 37 ELENCO CIMITERI**

1. I cimiteri del Comune di Dalmine sono
- a) cimitero Principale;
  - b) cimitero di Mariano;
  - c) cimitero di Sabbio;
  - d) cimitero di Sforzatica S. Andrea

#### **ARTICOLO 38 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285, precisando che le competenze ministeriali citate nell'art.105, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 26.05.2000, sono trasferite alle Regioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano all'Ufficio tecnico.

3. Il Comune provvede, anche mediante affidamento a terzi, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

- a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
- c) falciatura dell'erba nei campi e viali;
- d) sgombero della neve;
- e) muratura e smuratura di loculi e ossari, escluse tombe di famiglia e cappelle;
- f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;
- g) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;

4. Il Comune provvede alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici. I concessionari di tombe di famiglia e di cappelle devono provvedere a proprie spese e responsabilità alla tumulazione o alla estumulazione di salme o resti.

5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **ARTICOLO 39 REPARTI DEL CIMITERO PRICIPALE**

1. Il Cimitero Principale è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 46:

- campi comuni per adulti
- campi comuni per bambini di età inferiore a 10 anni
- campi per sepolture in concessione ventennale per adulti e bambini
- campo nati morti
- aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia
- aree destinate alla costruzione di cappelle
- reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari / cinerari
- ossario comune
- cinerario comune
- camera mortuaria / deposito di osservazione - sala di autopsia.
- giardino delle rimembranze<sup>3</sup>

2. Nel campo dei nati morti vengono sepolti anche i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, i feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane e che non siano stati dichiarati come nati morti e i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane.<sup>4</sup>

## **ARTICOLO 40 REPARTI DEL CIMITERO DI MARIANO**

1. Il Cimitero di Mariano è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 46:

- campi comuni per adulti
- campi comuni per bambini di età inferiore a 10 anni
- campi per sepolture in concessione ventennale per adulti e bambini
- campo nati morti
- aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia
- aree destinate alla costruzione di cappelle
- reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari / cinerari
- ossario comune
- camera mortuaria

2. Nel campo dei nati morti vengono sepolti anche i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, i feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane e che non siano stati dichiarati come nati morti e i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane.<sup>5</sup>

## **ARTICOLO 41 REPARTI DEL CIMITERO DI SABBIO**

1. Il Cimitero di Sabbio è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 46:

- campi comuni per adulti
- campi comuni per bambini di età inferiore a 10 anni

---

<sup>3</sup> Area individuata da delibera cc 34 del 5 luglio 2005

<sup>4</sup> Si veda l'art. 7 del DPR 10.09.1990, n. 285.

<sup>5</sup> Idem.

- campi per sepolture in concessione ventennale per adulti e bambini
- campo nati morti
- aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia
- aree destinate alla costruzione di cappelle
- reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari / cinerari
- ossario comune
- camera mortuaria

2. Nel campo dei nati morti vengono sepolti anche i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, i feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane e che non siano stati dichiarati come nati morti e i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane<sup>6</sup>.

## **ARTICOLO 42 REPARTI SPECIALI**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate, in alternativa ne è consentita l'inumazione in apposito reparto speciale.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

## **ARTICOLO 43 AMMISSIONE NEI CIMITERI COMUNALI**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, le ceneri o i resti mortali di persone nate o decedute nel territorio del Comune o che, a prescindere dalla residenza al momento della morte, siano stati residenti a Dalmine.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della nascita o della morte, sono ricevute le salme, le ceneri o i resti mortali del coniuge di residenti o di persone già sepolte e i parenti o gli affini di residenti o di persone già sepolte entro il 2° grado.

3. Per le tombe di famiglia e per le cappelle i requisiti dei concessionari sono previsti dall'art. 102, mentre le limitazioni indicate nei due commi precedenti non si applicano alla tumulazione delle salme, delle ceneri e dei resti mortali perché è regolata dal successivo art. 95.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 42, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i parenti.

---

<sup>6</sup> Idem.



## **ARTICOLO 44 RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO**

1. Il custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla legge e da questo regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2. L'ufficio servizi cimiteriali trasmette tempestivamente al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del d.p.r. 285/1990, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 45 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, diversi i tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 46.

### **ARTICOLO 46 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio lavori pubblici deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) tombe collettive in muratura per tre salme sovrapposte: misura di ingombro del monumento m. 1.50 x 2.60 circa;
- b) tombe collettive in muratura per sei salme: misura di ingombro del monumento m. 3.00 x 2.60 circa;
- c) tombe collettive in muratura per nove salme: misura di ingombro del monumento m. 4.50 x 2.60 circa;
- d) cappelle: mq. 24.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 47 INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione.

2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente e d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.

3. Le sepolture per inumazione in concessione per venti anni vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo IV.

#### **ARTICOLO 48 CIPPO E ORNAMENTAZIONE DELLA SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione dell'ufficio tecnico, di cordonati di pietra naturale della misura di circa m. 1 x 2, posati a secco.

4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei cordonati fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In ogni caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

## **ARTICOLO 49 TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma, in tal caso, deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

## **ARTICOLO 50 DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta degli interessati il feretro o l'urna sono provvisoriamente depositi in un loculo o nell'ossario / cinerario.

2. La concessione provvisoria ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno chiesto o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe di famiglia o cappelle, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 63, comma 2;
- d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

3. In caso di tumulazione definitiva nei loculi o nell'ossario / cinerario, la concessione decorre dalla data della tumulazione provvisoria.

4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

6. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE**

### **ARTICOLO 51 ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio cimiteriale.

4. E' compito del responsabile dell'ufficio tecnico o di persona dallo stesso designata stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Allo scadere dei dieci anni, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale dovrà essere trasferito in altra fossa (campo di mineralizzazione o campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; in alternativa, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Nel caso di reinumazione, è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. Il tempo di reinumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in due anni con l'impiego di tali sostanze.

8. Per le esumazioni effettuate quando il campo di mineralizzazione non era ancora individuato, il cadavere rimane inumato nella fossa originaria per dieci anni.

### **ARTICOLO 52 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Annualmente il servizio cimiteriale cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali si deve procedere all'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è comunicato almeno trenta giorni prima con avvisi all'albo cimiteriale e con cartelli da esporre nei campi interessati.

### **ARTICOLO 53 ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice civile, trascorsi almeno tre anni dall'inumazione, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento esclusivamente in tomba o cappella di famiglia o in cimitero di altro Comune o per cremazione.

2. Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285 la cassa esumata dovrà, in caso di trasferimento in tomba o cappella di famiglia, essere racchiusa esternamente da idoneo cassone metallico; ai sensi del punto 2 della

Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10, in caso di cremazione il cadavere dovrà essere collocato in idoneo contenitore di materiale facilmente combustibile.

3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare da ottobre ad aprile come stabilito dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

5. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è ammessa se l'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute e siano trascorsi almeno due anni dalla morte (art.84 comma 1 lett.b del D.P.R. 285/90).

#### **ARTICOLO 54 ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.

2. Annualmente il responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto all'albo dell'ufficio servizi cimiteriali.

3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi cappelle o tombe di famiglia, secondo quanto prevede il successivo articolo 57.

4. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione, con la possibilità di aggiungere particolari sostanze biodegradanti per favorirne la mineralizzazione, purché non tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il periodo di inumazione è di cinque anni. Per le estumulazioni effettuate quando non era ancora individuato il campo di mineralizzazione, i resti rimangono inumati in campo comune per dieci anni.

5. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

6. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, per 10 anni a norma dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio cimiteriale e possono avvenire in qualunque mese dell'anno.

#### **ARTICOLO 55 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria oppure su richiesta dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice civile per traslazione della salma esclusivamente in tomba o cappella di famiglia o in cimitero di altro Comune o nel caso previsto dall'art. 104, comma 2, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.

2. Prima della nuova destinazione dovrà essere verificata l'integrità del feretro e, se del caso, lo stesso dovrà essere racchiuso esternamente da idoneo cassone metallico.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

### **ARTICOLO 56 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo se previsto dal tariffario.

3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa

### **ARTICOLO 57 RACCOLTA DELLE OSSA E DELLE CENERI**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossario privato.

2. Nel loculo o nell'ossario/cinerario già concesso è consentito collocare urne contenenti ossa o ceneri senza la corresponsione di ulteriore canone. In tal caso possono essere aggiunte le relative epigrafi e fotografie sulla lastra di copertura del loculo.

3. E' altresì consentito il collocamento delle urne nelle tombe di famiglia e nelle cappelle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95. In tal caso possono essere aggiunte le relative epigrafi e fotografie.

### **ARTICOLO 58 OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali consegnato al reclamante.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **ARTICOLO 59 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di averne titolo, entro 15 giorni successivi all'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, cederli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le fotografie o altri ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta inoltrata entro 3 mesi dall'esumazione o estumulazione, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 60 SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE**

1. La cremazione è servizio pubblico gratuito esclusivamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa.

### **ARTICOLO 61 CREMATORIO**

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **ARTICOLO 62 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal responsabile del servizio cimiteriale del Comune di morte a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata;

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della

cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio dell'ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età e di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

### **ARTICOLO 63 TERMINI PER LA CREMAZIONE**

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.

2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, la salma dovrà essere tumulata d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulata al momento della attuanda cremazione.

### **ARTICOLO 64 URNE CINERARIE**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o nel loculo ai sensi dell'art. 57 o per la dispersione delle ceneri in cinerario comune o in altri luoghi consentiti.

3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva del canone per l'uso degli ossari / cinerari.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario / cinerario comune.

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ARTICOLO 65 ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario; al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio cimiteriale da rilasciarsi per comprovati motivi.



## **ARTICOLO 66 DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) agli animali;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque incompatibili con l'ambiente del cimitero;
- c) ai questuanti;
- d) ai minori di dieci anni quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di inabilità il Corpo di Polizia Locale può concedere il permesso di entrare nel cimitero con veicoli, secondo i criteri generali fissati dalla Giunta comunale o dal responsabile del servizio cimiteriale.

4. I fioristi possono entrare nel cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, di fiori e attrezzi soltanto se autorizzati dal custode.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

## **ARTICOLO 67 DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare :

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza il consenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione di salme, salva la possibilità, prima della collocazione definitiva, di un breve omaggio alla salma ricomposta; in ogni caso non si possono intralciare le operazioni, pena l'allontanamento dal cimitero su ordine del responsabile delle operazioni stesse;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti,

viene dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 68 RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

#### **ARTICOLO 69 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE**

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a consegnare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture al custode; gli addetti del servizio cimiteriale possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli e altre esigenze di servizio.

#### **ARTICOLO 70 RECLAMI DEL PUBBLICO**

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al responsabile del servizio cimiteriale o all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

### **CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

#### **ARTICOLO 71 MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CONCESSIONE VENTENNALE**

1. Sulle sepolture in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.

2. La posa in opera deve essere autorizzata dall'Ufficio tecnico.

#### **ARTICOLO 72 ORNAMENTAZIONI DI LOCULI E OSSARI / CINERARI**

1. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari/cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma, devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 77.

3. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, non essere infissi sulle fascette di rivestimento, non oltrepassare i limiti della lapide.

4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame. Sulle lapidi di loculi, tombe, cappelle e ossari/cinerari è ammessa la posa di fotografie e di epigrafi di defunti sepolti in altro cimitero o in altra parte dello stesso cimitero.

### **ARTICOLO 73 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, qualora non siano direttamente realizzate dal Comune, a propria cura e spese, alla costruzione del manufatto e alla collocazione di un monumento decoroso.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

3. La costruzione del manufatto e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La costruzione del manufatto e la posa del monumento devono concludersi entro il termine perentorio di sei mesi dall'autorizzazione, pena la decadenza.

5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

### **ARTICOLO 74 COSTRUZIONE DI CAPPELLE**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale su conforme parere della commissione edilizia e del competente servizio dell'ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori che dovranno concludersi entro sei mesi dal ricevimento dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

4. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

#### **ARTICOLO 75 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI**

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

#### **ARTICOLO 76 OBBLIGO DI MANUTENZIONE**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. L'Ufficio tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e, qualora venga accertato che una sepoltura necessita di manutenzione diffida il concessionario ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 108.

4. Qualora la lastra di chiusura del loculo, per motivi naturali, normale usura, per lavori compiuti dal Comune o dal personale di ditte appaltatrici o per atti vandalici quando non siano stati individuati i responsabili, dovesse incurvarsi o, comunque, non essere più in grado di assolvere ai suoi compiti, l'ufficio tecnico ordina la rimozione e sostituzione della lastra, con spese a carico del Comune; in ogni caso le spese di ripristino di fotografie, portafiori, epigrafi e iscrizioni varie rimangono a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 77 EPIGRAFI**

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio tecnico comunale.

4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

#### **ARTICOLO 78 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI**

1. E' consentita la formazione e cura dei giardini sulle tombe e sulle sepolture in concessione ventennale, purché vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. L'ufficio tecnico comunale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositati, o, comunque, dal concessionario quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

## **CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **ARTICOLO 79 TIPI DI ILLUMINAZIONE**

1. Sulle sepolture a inumazione, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi e ossari / cinerari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

2. Solo nelle cappelle di famiglia è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

### **ARTICOLO 80 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA**

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune.

2. Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti.

### **ARTICOLO 81 PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E ABBONAMENTO**

1. La richiesta di allacciamento è rivolta all'ufficio servizi cimiteriali.

2. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.

### **ARTICOLO 82 CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

1. La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione a cui si riferisce e decorre dal giorno della richiesta.

2. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

4. Con deliberazione di consiglio comunale n.30 del 5.03.2002 sono stati aboliti, dal 1° gennaio 2002, sia il canone per l'illuminazione votiva che le connesse spese di allacciamento. Per

quanto riguarda le concessioni di loculi e/o ossari “in assegno” rilasciate prima di tale data, al momento del decesso viene stipulato tra il Comune ed il concessionario un contratto di illuminazione votiva avente la durata della concessione stessa.

## **CAPO IX PERSONALE**

### **ARTICOLO 83 PERSONALE AMMINISTRATIVO**

1. Il responsabile del servizio cimiteriale è un dipendente comunale di categoria non inferiore a D. Il responsabile del servizio cimiteriale, coadiuvato da altri eventuali impiegati assegnati all'ufficio, svolge tutte le mansioni di carattere amministrativo previste da questo regolamento.

### **ARTICOLO 84 GUARDIANI ESUMATORI**

1. Sono compiti specifici dei guardiani esumatori:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare, insieme al personale incaricato dalle imprese di onoranze funebri, le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
- n) comporre le salme;
- o) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- p) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 58 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

## **ARTICOLO 85 DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli rinvigiti e puliti nella persona;
- b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
- d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi cimiteriali, nonché degli appositi locali allestiti presso i cimiteri.
- e) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.

3. Allo stesso personale è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. I guardiani esumatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 86 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:

- a) ossari / cinerari;
- b) loculi;
- c) tombe di famiglia;
- d) cappelle.

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione ventennale delle salme;

- b) all'impianto, a cura e spese di privati, di tombe in muratura per tre, per sei o per nove salme, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII, e nel piano regolatore cimiteriale;
- c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII, e nel piano regolatore cimiteriale.

## **ARTICOLO 87 ATTO DI CONCESSIONE**

1. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto sottoscritto dal responsabile del servizio cimiteriale e da uno dei soggetti individuati dall'articolo 126, commi 2,3 e 4.
2. In alternativa al contratto, il responsabile del servizio cimiteriale può adottare un provvedimento amministrativo unilaterale di concessione.

## **ARTICOLO 88 ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE – PAGAMENTO**

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui al vigente tariffario.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di sei mesi dalla concessione.
3. In mancanza del pagamento, le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
5. Sono gratuite le concessioni o i rinnovi delle concessioni, comprese quelle già rilasciate, di aree, di loculi od ossari destinati alla sepoltura di:  
sacerdoti e suore nativi di Dalmine o che vi hanno esercitato parte del loro ministero;  
caduti o invalidi di guerra;  
vittime del bombardamento del 6 luglio 1944.

## **ARTICOLO 89 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato.
2. La durata delle sepolture a inumazione è la seguente:
- a) sepolture in concessione (comunemente denominate "spazi riservati"): anni venti;
- b) campi comuni: anni dieci.
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
- a) ossari: anni trenta;
- b) loculi: anni trenta;
- c) aree per cappelle: anni novantanove;
- d) cappelle realizzate dal Comune: anni novantanove;
- e) aree per tombe o tombe realizzate dal Comune<sup>7</sup>:
- 3 posti : anni cinquanta
  - 6 posti : anni sessanta

---

<sup>7</sup> Modifica introdotta da delibera cc 63 del 23 giugno 2010



4. La concessione dei loculi, posti ai lati della cappella del Cimitero Principale, destinati alla sepoltura dei sacerdoti nativi di Dalmine o che vi hanno esercitato parte del loro ministero, ha la durata di novantanove anni ed è rinnovabile secondo le modalità previste alla data del rinnovo.

#### **ARTICOLO 90 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

2. Il giorno dell'assegnazione è sempre riferito alla prima assegnazione di sepolture o di aree in uno dei cimiteri di Dalmine, anche se la prima sepoltura fosse già avvenuta in cimiteri di altri comuni.

3. Qualora la concessione fosse stata rilasciata prima del decesso della persona a cui è destinata, la durata massima della concessione è determinata con riferimento alla data del decesso.

#### **ARTICOLO 91 RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni di sepolture a inumazione ("spazi riservati") e a tumulazione in loculi, in ossari/cinerari, sono rinnovabili alla scadenza della concessione per un massimo di 10 anni; in caso di lapide doppia unica per due loculi contigui, è ammesso il rinnovo della singola concessione anche per un periodo superiore a dieci anni, se necessario per raggiungere la medesima scadenza dell'altra concessione rilasciata successivamente.

2. L'inumazione in campo comune, trascorsi dieci anni, non può essere rinnovata.

3. Le concessioni relative a tombe possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per venti anni in caso di tombe a 3 posti e trenta anni per quelle a 6 posti, quelle relative alle cappelle per un massimo di novantanove anni, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il responsabile dell'ufficio tecnico accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione<sup>5</sup>.

#### **ARTICOLO 92 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO**

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione delle salme o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 111.

3. Le concessioni già rilasciate con durata perpetua o superiore a novantanove anni, in deroga al contratto o provvedimento di concessione, sono in ogni caso da intendersi con durata di novantanove anni o pari a quella prevista dall'art. 89 per ogni tipo di concessione; tali concessioni sono rinnovabili e a tal fine il responsabile del servizio cimiteriale ha l'obbligo di comunicare agli aventi diritto la scadenza della concessione, accordando loro sei mesi per chiederne il rinnovo; trascorso inutilmente tale termine, la concessione si intende non rinnovata.

**ARTICOLO 93**  
**ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE**

1. Nelle tombe e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

**ARTICOLO 94**  
**CONCESSIONE CON TITOLARITA' PLURIMA**

1. Due o più persone, anche se non sono tra loro coniugate, parenti o affini, possono avere in concessione la stessa area per la costruzione della cappella o della tomba o la stessa cappella o tomba: nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

2. I concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazione che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

3. L'epigrafe può riportare il riferimento alle famiglie dei concessionari o delle persone tumulate.

4. Non è ammessa l'intestazione plurima per loculi, ossari/cinerari e sepolture a inumazione.

**ARTICOLO 95**  
**TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE**

1. Il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare.

2. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità religiosa. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

3. Il concessionario può successivamente all'atto di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari; in caso di morte del concessionario tale facoltà spetta agli eredi, anche disgiuntamente; in caso di interdizione spetta al tutore; in caso di inabilitazione spetta al curatore.

4. Il concessionario può esercitare questa facoltà anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

**ARTICOLO 96**  
**AMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESATE A COMUNITA'**

1. Se il concessionario è una comunità religiosa o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

## **ARTICOLO 97 OPPOSIZIONE ALLA TUMULAZIONE**

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto alla tumulazione, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 50.

## **ARTICOLO 98 SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei collegatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 106.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## **ARTICOLO 99 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe e canoni attuali e futuri di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

## **CAPO II CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

### **ARTICOLO 100 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 103, le concessioni sono rilasciate per dare sepoltura a persone già defunte.

2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di tomba o cappella, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 50.

3. Gli ossari non possono essere concessi in uso prima della completa mineralizzazione della salma, e solo qualora sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

4. L'ufficio servizi cimiteriali, prima del rilascio delle concessioni cimiteriali, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 43 per l'ammissione ai cimiteri comunali.

5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **ARTICOLO 101 ASSEGNAZIONE DI LOCULI E OSSARI / CINERARI**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma, i loculi e gli ossari/cinerari vengono assegnati d'ufficio all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dal basso verso l'alto, iniziando, ponendosi di fronte alla campata medesima, dalla colonna più a destra.

2. I loculi e gli ossari/cinerari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta con riferimento alla data e all'ora del decesso.

3. I loculi ancora disponibili perché mai assegnati in campate esistenti vengono assegnati dal basso verso l'alto, iniziando, ponendosi di fronte alla campata medesima, dalla colonna più a destra.

4. Gli ossari / cinerari ancora disponibili perché mai assegnati in campate esistenti vengono assegnati in modo da favorire l'uniforme riempimento della campata.

5. I loculi e gli ossari/cinerari sono numerati in progressione e assegnati secondo il criterio cronologico della data della domanda.

### **ARTICOLO 102 ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE O DI AREE PER TOMBE E CAPPELLE**

1. Le tombe e le cappelle realizzate dal Comune o l'area per la costruzione di tombe o cappelle vengono assegnate in concessione per dare sepoltura ad almeno una persona defunta o per tumulare resti mortali o ceneri.

2. Il concessionario o, nel caso di cui all'art. 99, uno dei concessionari devono possedere uno dei seguenti requisiti:

essere nati a Dalmine;

essere residenti o aver avuto la residenza a Dalmine;

essere parenti o affini entro il 2° grado di residenti;

essere parenti o affini entro il 2° grado di persone sepolte nei cimiteri di Dalmine.

3. L'assegnazione avviene d'ufficio, all'atto della richiesta, secondo l'ordine risultante dalla numerazione della planimetria agli atti.

### **ARTICOLO 103 CONCESSIONI DI LOCULI E OSSARI/CINERARI "IN ASSEGNO"**

1. Il rilascio di concessioni di loculi e ossari/cinerari in assegno destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda è consentito ad una delle seguenti condizioni:

a) il loculo o l'ossario/cinerario richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il settantesimo anno di età e deve essere contiguo a quello occupato da persona defunta, che sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado;

b) il loculo o l'ossario/cinerario richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il novantesimo anno di età<sup>8</sup>

2. La concessione in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo, qualora il loculo non sia stato nel frattempo occupato dalla salma cui era destinato.

3. Il concessionario di una sepoltura in assegno o i suoi eredi possono, con dichiarazione scritta, consentire che venga tumulata altra persona premorta a quella cui era originariamente destinato il loculo o l'ossario/cinerario.

4. In ogni caso il responsabile del servizio cimiteriale, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

5. In casi particolari ed adeguatamente motivati la Giunta Comunale può deliberare per rilasciare concessioni<sup>9</sup>

#### **ARTICOLO 104 TRASLAZIONE DI SALME**

1. Salve le eccezioni previste nei commi successivi, è vietata la traslazione di salme o di resti mortali, già sepolti all'interno del cimitero o di altro cimitero del Comune, in altro loculo od ossario/cinerario o in altra sepoltura a inumazione.

2. Contestualmente alla domanda di concessione di loculo o di ossario destinati alla tumulazione di persona defunta, è ammessa la traslazione, rispettivamente, nel loculo o nell'ossario/cinerario adiacente, di una salma o dei resti mortali del coniuge o di un parente di primo grado della medesima persona defunta, già tumulati nello stesso o in altro cimitero del Comune.

3. E' ammessa la traslazione della salma o dei resti mortali da una sepoltura a inumazione, da un loculo o da un ossario/cinerario alla tomba o cappella di famiglia ai sensi dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 55, comma 1.

4. E' altresì ammessa la traslazione da ossario/cinerario a loculo nei termini previsti dall'art. 57.

5. In casi particolari ed adeguatamente motivati la Giunta Comunale può deliberare per autorizzare traslazioni diverse<sup>7</sup>

#### **CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

##### **ARTICOLO 105 SCADENZA**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

---

<sup>8</sup> Modifica introdotta da delibera cc 7 del 30 gennaio 2009

<sup>9</sup> Modifica introdotta da delibera cc 77 del 5 novembre 2007

## **ARTICOLO 106 RINUNCIA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 104, la concessione di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata purché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in cimitero di altro Comune o in tomba o cappella di famiglia, importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.

4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

5. Se la rinuncia alla concessione avviene entro i primi 10 anni è dovuto un rimborso pari al 90% del valore nominale residuo del canone della concessione, se avviene dall'undicesimo al ventesimo anno il rimborso è pari al 50%.

Qualora la concessione riguardi loculi od ossari / cinerari in "assegno" il rimborso spetta sempre. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti e ornamenti vari. Questi ultimi rientrano nella disponibilità del concessionario o degli eredi, i quali, previa comunicazione all'Ufficio tecnico, provvederanno alla loro rimozione entro 15 giorni dalla rinuncia; decorso tale termine gli ornamenti divengono di proprietà del Comune.

6. La rinuncia alla concessione può essere effettuata solo dal concessionario o dai suoi eredi.

## **ARTICOLO 107 REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio cimiteriale, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio e del cimitero per 60 giorni, indicando il giorno o il periodo fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

## **ARTICOLO 108 DECADENZA**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza delle prescrizione di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafe entro i termini stabiliti;

e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 76;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 30 giorni.

4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio cimiteriale con provvedimento motivato.

5. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone residuo e delle spese sostenute dal concessionario.

### **ARTICOLO 109 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

### **ARTICOLO 110 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO**

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del DPR n. 285/1990.

### **ARTICOLO 111 CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

**TITOLO V  
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI  
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I  
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**ARTICOLO 112  
IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute in questo regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

**ARTICOLO 113  
LAVORI PER CONTO DI PRIVATI**

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e da questo regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

**ARTICOLO 114  
DIVIETI**

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

**ARTICOLO 115  
RECINZIONE AREE**

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.

**ARTICOLO 116  
CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE**

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio tecnico.



2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (ad esempio: sabbia, ghiaia, cemento) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio tecnico per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.

5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo determinato dall'ufficio tecnico.

### **ARTICOLO 117 MATERIALE DI SCAVO**

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio tecnico, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ARTICOLO 118 INTRODUZIONE DI MATERIALI**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio tecnico.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali possono transitare solo i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

### **ARTICOLO 119 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE**

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte da questo regolamento o impartite dall'ufficio tecnico ne viene disposto l'allontanamento.

### **ARTICOLO 120 ORARI DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio tecnico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio tecnico.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi

genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio tecnico di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

## **ARTICOLO 121 VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE**

1. L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e da questo regolamento.

2. L'ufficio tecnico collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione.

3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico la fine dei lavori.

## **CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **ARTICOLO 122 FUNZIONI – LICENZA**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le imprese di pompe funebri sono tenute, sotto la propria esclusiva responsabilità a trasportare le salme anche all'interno del cimitero fino al luogo della sepoltura; nel caso di tombe, cappelle di famiglia e spazi riservati devono provvedere anche alla collocazione del feretro.

4. Il Comune ha la facoltà di stipulare convenzioni per disciplinare l'esecuzione di servizi funebri a prezzi concordati, senza riconoscere alcun diritto di esclusiva alle imprese convenzionate.

### **ARTICOLO 123 DIVIETI**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

#### **ARTICOLO 124 SANZIONI**

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del responsabile del servizio cimiteriale viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.

2. Nei casi di recidiva il responsabile del servizio cimiteriale può revocare la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Dalmine o vietare l'attività nel Comune di Dalmine per un minimo di anni tre.

#### **ARTICOLO 125 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno di cimiteri possono essere riservate alcune campate di loculi ed ossari, individuate nel piano regolatore dei cimiteri o in mancanza dal Sindaco, il quale può disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di persone che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro meriti.

#### **ARTICOLO 126 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI**

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 87.

3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado .

4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 127 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è conservato il registro delle concessioni cimiteriali.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **ARTICOLO 128 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI**

1. Sul registro viene annotata ogni concessione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - b) gli estremi della concessione cimiteriale;
  - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
  - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
  - e) il canone di concessione versato;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

#### **ARTICOLO 129 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali o l'ufficio del custode è tenuto il registro cronologico delle operazioni cimiteriali effettuate (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti). Tale registro può essere tenuto anche mediante strumenti informatici

#### **ARTICOLO 130 CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE**

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dall'ufficio servizi cimiteriali.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

#### **ARTICOLO 131 SANZIONI**

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 43 dello statuto comunale.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento comunale, approvato con il D. lgs 18.08.2000, n. 267.

## **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 132 RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le disposizioni di questo regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

### **ARTICOLO 133 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI QUESTO REGOLAMENTO. CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Le disposizioni contenute in questo regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, salvo le concessioni con durata perpetua o superiore a novantanove anni le quali, in deroga al contratto o provvedimento di concessione, sono in ogni caso da intendersi con durata di novantanove anni o pari a quella prevista dall'art. 89 per ogni tipo di concessione.

### **ARTICOLO 134 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE**

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dal vigente tariffario, per la sola concessione dell'area corrispondente.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

### **ARTICOLO 135**

## **ENTRATA IN VIGORE**

1. E' abrogato il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 171 del 14.11.1997 e modificato con le delibere consiliari n. 184 del 19.12.1997 e n. 35 del 4.05.2001.

2. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di adozione.

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **INDICE**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Norme preliminari

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II

Dichiarazione di morte, denuncia delle cause di morte, accertamenti necroscopici

Art. 6 - Dichiarazione di morte

Art. 7 - Denuncia della causa di morte

Art.8 - Accertamenti necroscopici

Art. 9 - Referto all'autorità giudiziaria

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Capo III

Osservazione dei cadaveri e autorizzazione al seppellimento

Art. 11 - Termini di osservazione

Art. 12 - Modalità di osservazione

Art. 13 - Depositi di osservazione e obitori

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

Art. 15 - Riscontro diagnostico

Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi

Capo IV

Feretri

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 22 - Fornitura di feretri gratuiti

Art. 23 - Piastrina di riconoscimento

Titolo II  
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Capo I  
Trasporti funebri

Art. 24 - Modalità di trasporto e percorso

Art. 25 - Orario dei trasporti - fissazione dell'orario dei funerali

Art. 26 - Norme generali per i trasporti

Art. 27 - Riti religiosi

Art. 28 - Appartenenti a culti acattolici

Art. 29 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 30 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Art. 31 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

Art. 32 - Trasporto di casse e cofani vuoti

Art. 33 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art. 34 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 35 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 36 - Trasporto di ceneri e resti

Titolo III  
CIMITERI

Capo I  
Cimiteri

Art. 37 - Elenco cimiteri

Art. 38 - Disposizioni generali – vigilanza



Art. 39 - Reparti del cimitero principale

Art. 40 - Reparti del cimitero di Mariano

Art. 41 - Reparti del cimitero di Sabbio

Art. 42 - Reparti speciali

Art. 43 - Ammissione nei cimiteri comunali

Art. 44 - Ricevimento della salma presso il cimitero

## Capo II

Disposizioni generali e piano regolatori cimiteriale

Art. 45 - Disposizioni generali

Art. 46 - Piano regolatore cimiteriale

## Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 47 – Inumazione

Art. 48 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

Art. 49 – Tumulazione

Art. 50 - Deposito provvisorio

## Capo IV

Esumazione ed estumulazione

Art. 51 - Esumazioni ordinarie

Art. 52 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 53 - Esumazioni straordinarie

Art. 54 - Estumulazioni ordinarie

Art. 55 - Estumulazioni straordinarie

Art. 56 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 57 - Raccolta delle ossa e delle ceneri

Art. 58 - Oggetti da recuperare

Art. 59 – Disponibilità dei materiali

## Capo V

Cremazione

Art. 60 - Servizio pubblico di cremazione

Art. 61 – Crematorio

Art. 62 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 63 - Termini per la cremazione

Art. 64 - Urne cinerarie

Capo VI  
Polizia dei cimiteri

Art. 65 - Orario

Art. 66 - Disciplina dell'ingresso

Art. 67 - Divieti speciali

Art. 68 - Riti funebri

Art. 69 - Consegna chiavi delle cappelle

Art. 70 - Reclami del pubblico

Capo VII  
Costruzione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture in concessione

Art. 71 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale

Art. 72 - Ornamentazioni di loculi e ossari / cinerari

Art. 73 - Costruzione e ornamentazione delle tombe

Art. 74 - Costruzione di cappelle

Art. 75 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

Art. 76 - Obbligo di manutenzione

Art. 77 - Epigrafi

Art. 78 - Giardini e addobbi floreali

Capo VIII  
Illuminazione votiva

Art. 79 - Tipi di illuminazione

Art. 80 - Servizio di illuminazione elettrica

Art. 81 - Procedura di allacciamento e abbonamento

Art. 82 - Condizioni di abbonamento

Capo IX  
Personale  
Art. 83 - Personale amministrativo

Art. 84 - Guardiani esumatori

Art. 85 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

#### Titolo IV CONCESSIONI CIMITERIALI

##### Capo I Disposizioni generali

Art. 86 - Tipologia delle sepolture in concessione

Art. 87 - Atto di concessione

Art. 88 - Onerosità della concessione – pagamento

Art. 89 - Durata della concessione

Art. 90 - Decorrenza della concessione

Art. 91 - Rinnovo della concessione

Art. 92 - Mancata richiesta di rinnovo

Art. 93 - Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle

Art. 94 - Concessione con titolarità plurima

Art. 95 - Tombe di famiglia e cappelle

Art. 96 - Ammissione in sepolture intestate a comunità

Art. 97 - Opposizione alla tumulazione

Art. 98 - Successione nella concessione

Art. 99 - Doveri generali dei concessionari

##### Capo II Criteri e procedimenti di assegnazione delle sepolture e delle aree

Art. 100 – Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

Art. 101 - Assegnazione di loculi e ossari / cinerari

Art. 102 - Assegnazione di tombe e cappelle o di aree per tombe e cappelle

Art. 103 - Concessioni di loculi ossari/cinerari "in assegno"

Art. 104 – Traslazione di salme

##### Capo III Estinzione delle concessioni

Art. 105 – Scadenza

Art. 106 – Rinuncia

Art. 107 – Revoca

Art. 108 – Decadenza

Art. 109 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art. 110 - Estinzione per soppressione del cimitero

Art. 111 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

#### Titolo V

Imprese e lavori privati nei cimiteri imprese di pompe funebri

#### Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 112 - Imprese appaltatrici del Comune

Art. 113 - Lavori per conto di privati

Art. 114 – Divieti

Art. 115 - Recinzione aree

Art. 116 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

Art. 117 - Materiale di scavo

Art. 118 - Introduzione di materiali

Art. 119 - Obblighi del personale delle imprese private

Art. 120 - Orari di lavoro

Art. 121 - Vigilanza e collaudo delle opere

#### Capo II

Imprese di pompe funebri

Art. 122 - Funzioni – licenza

Art. 123 – Divieti

Art. 124 – Sanzioni

Art. 125 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 126 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 127 - Registri delle concessioni cimiteriali

Art. 128 - Annotazioni sul registro delle concessioni

Art. 129 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 130 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

Art. 131 – Sanzioni

Titolo VI

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 132 - Rinvio ad altre norme

Art. 133 - Efficacia delle disposizioni di questo regolamento. Concessioni pregresse

Art. 134 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

Art. 135 - Entrata in vigore

\*\*\*\*\*